

Legge regionale 07 febbraio 1990 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990).

CAPO III

Interventi nel settore delle opere pubbliche di pubblico interesse

Art. 33

(ABROGATO)

(2)

Note:

1 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 3, comma 1, L. R. 40/1990

2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 34

Edilizia di interesse pubblico(programma 1.4.3.)

1. Per le finalità previste dal comma 2 dell' articolo 7 ter, della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, così come inserito dall' articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, sono autorizzati due limiti di impegno di lire 500 milioni, a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1990 e dall' anno 1991.

2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:

a) lire 500 milioni per l' anno 1990;

b) lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 2009;

c) lire 500 milioni per l' anno 2010.

3. L' onere complessivo di lire 2.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 3382 dello stato di previsione della

spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.

4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2010 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

5. Per le finalità previste dal comma 3 dell' articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, così come inserito dall' articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, e modificato dall' articolo 8 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1991 e lire 2.000 milioni per l' anno 1992.

6. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 3383 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.

Art. 35

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010